



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**DELIBERA DEL DIRETTORE
GENERALE**

N. **000955**

del **13 LUG. 2022**

**OGGETTO: Eredi L. M. M. c/ Arnas R. G. 3624-2021 – conciliazione vertenza –
determinazioni (Prat. n. 96-2021).**

U.O. PROPONENTE
U.O.S. SERVIZIO LEGALE

Proposta n. **86-SL22** del **06/07/2022**

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Dirigente U.O. Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto

CATERINA RIZZOTTO Firmato digitalmente da CATERINA RIZZOTTO

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2022

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale **2.02.07.01.0101**

Budget assegnato anno 2022
(euro) **E. 1.500.000,00**

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
UO SERVIZIO LEGALE

Scheda BUDGET allegata
datata **7/7/2022**

Il Responsabile del procedimento _____

Il Direttore dell'U.O.C. _____



L'anno duemilaventidue il giorno Tredici del mese di luglio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dr. O. Nevo quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

11 LUG. 2022

Il Responsabile del Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- **che** con ricorso ex art.702 bis cpc, notificato in data 21.07.2020, gli eredi della Signora L.M.M., dopo avere premesso di avere avviato un giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis cpc, definito con il deposito telematico della CTU, hanno chiesto che il Tribunale dichiari la responsabilità dell'Arnas con conseguente condanna della struttura sanitaria al pagamento dei danni patiti;
- **che** nell'ambito del giudizio ex art.696 bis cpc l'Azienda si è costituita, denegando ogni responsabilità sulla scorta della istruzione del sinistro e, dunque, delle relazioni delle UU.OO. interessate, nominando un proprio CTP;
- **che** la consulenza disposta nell'ambito del predetto giudizio ha rilevato profili di criticità nella gestione delle infezioni e dello stato settico verificatosi in corso di ricovero, rilevando che *"...Per quanto sia rilevabile nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la paziente una non sempre corretta esecuzione dell'attività di diagnosi e trattamento, in difformità cioè dai protocolli e dalle buone pratiche assistenziali, le condizioni di particolare "fragilità" della stessa (età, comorbidità metaboliche e cardiorespiratorie, allettamento obbligato per lesione fratturativa all'arto inferiore e lesione ischemica cerebrale in corso di ricovero) non consentono, sulla base del criterio del più probabile che non, di ricondurre l'outcome sfavorevole (exitus) alle criticità riscontrate nella gestione diagnostico-terapeutica.*
- **che** il ctp Arnas ha condiviso le conclusioni dei CC.TT.UU., suggerendo di tentare una transazione;
- **che** parte avversa ha quantificato il risarcimento complessivo preteso, per i 4 eredi, in euro 1.080.000,00, richiedendo le spese di lite pari ad euro 75.000,00, oltre spese c.u., rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge e oltre spese di consulenza;
- **che** i CC.TT.UU., in sede di conciliazione, considerato che, nel caso concreto, la de cuius era affetta da preesistenti plurime comorbidità, che il ricovero in questione era stato intrapreso per una frattura femorale di per sé foriera di rischi per la salute e che nel corso del ricovero presso l'azienda ospedaliera convenuta l'anziana aveva sviluppato anche lesioni ischemiche cerebrali autonome ed indipendenti dalle condotte censurate, quantificavano le somme dovute a titolo risarcitorio nella omnicomprensiva somma di euro 500.000,00;
- **che** parte avversa si rendeva disponibile a definire transattivamente la controversia con il pagamento della somma omnicomprensiva di euro 700.000,00, oltre spese legali e l'Arnas comunicava l'indisponibilità alla conciliazione, non ritenendo la proposta congrua;
- **che** con l'avvio del giudizio ex art.702 bis cpc, l'Azienda ha sottoposto la fattispecie all'esame di uno specialista in malattie infettive che, con circostanziata e puntuale relazione, depositata in atti ha diffusamente argomentato in ordine al fatto che la causa della morte della Signora L.M. non fosse affatto ascrivibile a complicanze infettive bensì alla *"insufficienza respiratoria da cuore polmonare acuto in soggetto con danno alveolare diffuso di tipo cronico (fibrosi polmonare settale e vasculopatia precapillare) e flogosi suppurativa della cute"*, contestando le conclusioni dei CC.TT.UU.;
- **che** si è, pertanto, richiesto disporsi, ai sensi del comma 4° dell'art.703 ter cpc, quale *"atto di istruzione rilevante in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto..."* una nuova consulenza



tecnica d'ufficio;

- **che** il Tribunale ha, invece, disposto il richiamo dei Consulenti I fine di chiarire i punti evidenziati dall'Azienda nella propria memoria di costituzione;
- **che** con i chiarimenti depositati, i Consulenti hanno confermato l'esito della perizia;
- **che** parte avversa ha, dunque, depositato, una istanza di formulazione da parte del Giudice di una proposta conciliativa e quest'ultimo, nel rinviare la causa, ha invitato le parti, nelle more , a raggiungere un accordo;
- **che** il legale di parte avversa ha proposto il pagamento di euro 175.000,00 per ciascuno dei ricorrenti (quattro) e di euro 70.000 per spese legali;
- **che** detta proposta, valutata dal Servizio legale, non è stata ritenuta congrua sotto diversi profili, anche sulla scorta di un parere medico-legale, nelle more acquisito, che ha confermato che le gravi preesistenze e comorbidità della paziente hanno concorso nella misura del 50% alla causazione dell'evento morte;
- **che**, in data 16 maggio 2022 si è tenuta una riunione del CAVS aziendale per la valutazione del caso e per il riscontro della proposta conciliativa di parte avversa;
- **che** il CAVS, non ravvisando margini di resistenza rispetto alla prospettata responsabilità rilevata dai CC.TT.UU. per l'errato (ritardato) trattamento della infezione nosocomiale, considerando le gravi preesistenze e comorbidità della paziente anziana e, dunque, la relativa concorrenza (circa del 50%) nella causazione dell'evento morte, ha concluso per il rigetto della proposta formulata da parte avversa e deciso di proporre la somma omnicomprensiva, per sorte e spese legali, di euro 390.000,00, oltre spese ctu;
- **che** la superiore determinazione è stata comunicata alla parte avversa che ha fatto pervenire una controproposta per l'importo di euro 410.000,00, cui si è dato riscontro negativo, confermando la congruità della somma determinata in sede di CAVS (euro 390.000,00).

VISTA la nota del legale degli eredi della Signora L.M.M. che comunica l'intenzione dei propri assistiti di accettare la proposta dell'Arnas ed indica le quote di ripartizione delle somme .

RITENUTO, pertanto, in esecuzione delle determinazioni assunte dal CAVS e dell'accordo raggiunto, di dovere procedere al pagamento in favore degli eredi della Signora L.M.M. e del legale della complessiva somma di euro 390.000,00, oltre spese di ctu.

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

- **Prendere atto** del verbale del 16.05.2022 con il quale il CAVS aziendale si è determinato in merito alla proposta di definizione della vertenza insorta tra gli eredi della Signora L.M.M. e l'Arnas, definizione conciliativa sollecitata dal Giudice assegnatario della causa;
- **Determinare** in euro 390.976,00 la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;



- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento trova capienza nell'accantonamento relativo alla pratica n. 96-2021 dell'anno 2021 ed è da imputare sul conto n. 2.02.02.01.0101 "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*" del bilancio corrente;
- **Dare atto** che il superiore costo è a totale carico dell'Azienda;
- **Liquidare e pagare** la complessiva somma di euro 390.000,00 in favore dei beneficiari di seguito indicati e nella misura così determinata:
 - * alla Signora B.A.M. la somma di euro 90.000,00
 - * alla Signora B.G. la somma di euro 90.000,00
 - * alla Signora B.E. la somma di euro 90.000,00
 - * al Signor B.S. la somma di euro 90.000,00
 - * all'avv. G.E.G. la somma di euro 26.429,34, comprensiva delle spese di ctu ed al netto della ritenuta d'acconto (€ 4.546,66 su imp.le 19.768,08).
- **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere gli ordinativi di pagamento in favore dei relativi beneficiari;
- **Dare atto** che sulle somme di cui al presente atto da liquidare ai Signori B., eredi della Signora L.M.M., stante la natura risarcitoria del pagamento, non vanno effettuate le verifiche Equitalia;
- **Trasmettere** gli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento delle responsabilità del caso in capo al personale coinvolto nella vicenda;
- **Dotare il presente atto di immediata esecutività**, al fine di dare esecuzione immediata all'accordo raggiunto tra le parti.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

IL RESPONSABILE U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)

CATERINA
RIZZOTTO

Firmato digitalmente da
CATERINA RIZZOTTO



13 lug
2012

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requiezz

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 17 LUG. 2022 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
